



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 61 del 14/12/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 15:1500 , nella Residenza municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 15:15

Presiede Il Presidente del Consiglio Antonio Barella

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	BRANDI CARMINE PASQUALE	SI	
2	SEMERARO NICOLA	SI	
3	BARELLA ANTONIO	SI	
4	PAGLIARA ANTONIO	SI	
5	PETROSILLO MARA		SI
6	SIMEONE LEONARDO	SI	
7	MONNA CARMINE	SI	
8	CAPITANIO MADIA MARIA	SI	
9	MONNA FRANCESCO	SI	
10	TAGLIENTE FRANCESCA	SI	
11	PETROSILLO ANNAMARIA	SI	
12	DE BIASI FRANCESCO		SI
13	UGGENTI CARMELA		SI
14	PERRINO VITO ANGELO		SI
15	RADISI VINCENZO	SI	
16	LANZILOTTI MASSIMO VITTORIO	SI	
17	BAGNULO MARZIA	SI	

PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

l'assenza di n. 4 consiglieri (Perrino, Ugenti, De Biasi, Petrosillo Mara).

Preso atto:

- *del verbale della 6^a commissione consiliare permanente n.14 in data 27/11/2017*
- *del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla proposta di deliberazione in argomento, quale risultante dall'allegato verbale n. 24 del 11/12/2017, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 33582 in data 13/12/2017;*

Discussione

Dopo l'illustrazione dell'argomento da parte del consigliere Petrosillo Annamaria prende la parola il consigliere Marzia Bagnulo che formula una richiesta di emendamento, quale risultante dal documento sottoscritto unitamente ai consiglieri Lanzilotti e Radisi; l'emendamento è preordinato a definire entro il 30 novembre di ogni anno la programmazione circa la destinazione dei proventi del tributo.

Segue breve discussione alla quale intervengono l'assessore al bilancio Natola, il segretario generale e il sindaco Brandi, da cui si evince la necessità di acquisire il parere dell'Organo di revisione in ordine alla proposta di emendamento e che in ogni caso in sede di approvazione di DUP il Consiglio potrà definire i programmi anche circa la destinazione dei proventi della tassa di soggiorno.

Segue la proposta di ritiro dell'emendamento da parte del consigliere Lanzilotti, il quale chiede al Consiglio comunque l'impegno a definire nei termini opportuni e nelle sedi deputate la programmazione per l'utilizzo dei proventi del Tributo.

La proposta viene condivisa dal Consiglio.

Votazione

Ultimata la discussione il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione, registrando il seguente risultato:

- **assenti n. 4 consigliere (Ugenti C, De Biasi F., Petrosillo Mara, Perrino V.)**
- **presenti n. 13 consiglieri**
- **voti favorevoli n. 13**

Votazione immediata esecutività

Successivamente si passa alla votazione per la immediata esecutività del presente atto, registrando il seguente risultato:

- **assenti n. 4 consigliere (Ugenti C, De Biasi F., Petrosillo Mara, Perrino V.)**
- **presenti n. 13 consiglieri**
- **voti favorevoli n. 13**

Sull'esito delle predette votazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*»:

- ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- ha previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,

nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- ha disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

- ha disposto che nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta

Visto:

- l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributaria e non;

- l'articolo 3, comma 2, della L. 212/2011, secondo cui *“in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantunesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in espressamente previsti”*;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato”*;

- l'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 secondo cui: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

- l'articolo 1, comma 26, della Legge 208/2015 secondo cui *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*

- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimo”*

Ricordato:

- che il Comune di Carovigno già con precedente atto Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2015 deliberava l'istituzione a decorrere dall' 1/12/2016 della Tassa di soggiorno,

approvando il relativo regolamento e demandando a successiva e separata deliberazione della Giunta comunale la determinazione della relativa tariffa;

- che di fatto a tutt'oggi il tributo non risulta mai applicato per effetto del blocco della manovra tariffaria introdotta dalla citata legge di stabilità 2016 e confermata anche per il 2017 con la legge 11/12/2016 n. 232 (legge finanziaria);

Considerato che il Comune di Carovigno, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Carovigno rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate soprattutto nell'ultimo anno, all'incirca pari complessivamente a n. 500.000 presenze

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012;

Visto lo schema di regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, predisposto dal funzionario responsabile servizio tributi, che ad ogni effetto modifica e sostituisce il precedente decreto approvato con atto deliberativo 54/2015.

Dato atto che in ordine alla presente proposta di deliberazione:

- è stato richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

- è stato rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal funzionario responsabile servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

1. Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Carovigno l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. Di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
5. Di dare atto che il testo di regolamento approvato con la presente deliberazione modifica e sostituisce ad ogni effetto analogo regolamento approvato con precedente atto C.C. n. 54 del 21/12/2015
6. Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Antonio Barella
Firmato digitalmente

il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 61 del 14/12/2017

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affissa oggi all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 15/12/2017 al 30/12/2017.

Carovigno, 15/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

ANTELMI GIOVANNI

Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15/12/2017 al 30/12/2017, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta immediatamente esecutiva il giorno della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Data, 26/04/2018

Il Segretario Generale

Dott.ssa Antonella Barletta

Firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile delle presente proposta di deliberazione n. 68 del 27/11/2017, avente ad oggetto ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole.

Note:

Carovigno, 29/11/2017

Il Responsabile
Antonella Barletta
Firmato Digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità contabile delle presente proposta di deliberazione n. 68 del 27/11/2017, avente ad oggetto ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole.

Note:

27/11/2017

Il Responsabile
Antonella Barletta
Firmato digitalmente